CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3063

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, PIERACCINI, CAPRARA, AICARDI, FALETRA, DE PASCALIS, PIRASTU, PIGNI, RAFFAELLI, PASSONI, RICCA, BRIGHENTI, BALLARDINI, AMENDOLA PIETRO, ALBARELLO, CLOCCHIATTI, CONCAS, INVERNIZZI, BETTOLI, TOGNONI, MAGNANI, PUCCI ANSELMO, CASTAGNO, ANGELINI GIUSEPPE, AMADEI LEONETTO, NICOLETTO, PAOLICCHI, ALBERGANTI, MENCHINELLI, BARDINI, ADAMOLI, CACCIATORE, CAVAZZINI, CERAVOLO DOMENICO, BECCASTRINI, ALBERTINI, MAGNO, ANDERLINI, BARONTINI, SANNICOLÒ, ARMAROLI, MARCHESI, PELLEGRINO, BERTOLDI, CAPONI

Presentata il 7 giugno 1961

Modifica delle tasse di concessione governativa per le licenze di caccia e di uccellagione e per la concessione di riserva aperta di caccia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'aumento delle tasse sulle licenze di caccia e di uccellagione disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, colpisce una sana attività sportiva popolare, favorisce l'estendersi del bracconaggio e ne approva le esiziali conseguenze senza apportare i vantaggi erariali per i quali, si sostiene, il provvedimento fu deciso.

Contro l'aumento ingiustificato di tali tasse, sono sorte preoccupazioni fra i cacciatori italiani, fra i lavoratori e i produttori dell'artigianato, dell'industria e del commercio collegati allo sport venatorio. Le obiettive argomentazioni degli Organi rappresentativi delle Organizzazioni sportive e produttive di così vasto settore sportivo ed economico, conquistarono una parte dei senatori e deputati che pur avevano approvato la legge 14 agosto 1960, n. 824, che concedeva al Governo la delega per l'emanazione di nuove norme in materia di tasse sulle concessioni governative, ottenendo il risultato di vedere ridotta la tassa per la licenza di caccia con fucile a due colpi dalle 10.000 stabilite in precedenza dal Consiglio dei Ministri a lire 8.000.

Questo risultato tuttavia, non ha spostato i termini della questione che ha originato la vastissima agitazione, tuttora in corso, per una sollecita modifica delle norme che appaiono, ed obiettivamente divengono, volte a limitare il libero esercizio della attività sportiva di una parte di cittadini, i meno abbienti.

Infatti, gli aumenti fiscali sulle licenze di caccia potrebbero raggiungere 6 o 7 miliardi, se il numero di coloro che esercitano lo sport venatorio restasse lo stesso e si sviluppasse con lo stesso ritmo. Tutti affermano però che l'aumento della spesa ridurrà almeno di un quinto il numero dei cacciatori

ed uccellatori italiani – che è ad un milione di unità — fermerà lo sviluppo e ridurrà di conseguenza le attività connesse, dalle quali lo Stato ricava per imposte e tasse, imposta generale sull'entrata, imposta di fabbricazione, imposta sull'importazione, imposta di ricchezza mobile e complementare, tasse di soggiorno, ecc., circa 3 miliardi di lire. Il risultato dei provvedimenti che proponiamo di modificare sarà quindi quello, come abbiamo indicato, di ridurre l'attività venatoria e le attività industriali, artigiane e commerciali e le fonti di occupazione di migliaia di lavoratori, che oltrepassano la ragguardevole cifra di 50.000 dipendenti, compresi le migliaia di agenti dei corpi di vigilanza venatoria.

Riteniamo quindi necessario modificare le tasse previste da alcuni numeri d'ordine della tabella *A*) annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, secondo l'esigenza sportiva e produttiva di un importante settore di attività, nell'interesse dell'erario e conformemente allo spirito della legge 14 agosto 1960, n. 824, che concesse la delega al Governo per la emanazione di nuove norme in materia.

La legge ricordata autorizzava infatti il Governo ad emanare le nuove norme secondo i principî contenuti nell'articolo 2, che così li fissa:

1°) il riordinamento delle tasse di concessione con la introduzione nella tabella allegato *A*), annessa al testo unico 20 marzo 1953, n. 112, di nuove voci di tassa per gli atti amministrativi richiesti dall'ordinamento vigente per la esplicazione di determinate attività, non ancora contemplati nell'anzidetta tabella;

2°) la soppressione delle voci di tassa della tabella relative ad atti amministrativi non più richiesti dal vigente ordinamento e di quelle di limitato rendimento tributario;

3°) la riduzione di alcune tasse relative ad atti amministrativi che, in relazione alla loro natura, all'evolversi della situazione economica o alla finalità sociale perseguita dal soggetto al quale si riferiscono, meritano di essere fiscalmente agevolati;

4°) una diversa articolazione della tabella, in modo di meglio adeguare la incidenza del tributo alla rilevanza economica delle attività produttive alle dimensioni delle imprese e, ove occorre, alle loro strutture tenendo conto della opportunità di agevolare i soggetti non aventi scopi di speculazione privata e che perseguono finalità sociali e mutualistiche;

5°) l'adeguamento, fino al massimo di cinque volte, dell'attuale misura delle tasse di concessione governativa in relazione alla natura dei singoli atti amministrativi, alla importanza economico-sociale di ciascuno di essi ed al valore della moneta.

Ora, come appare dal contesto della legge delegata, l'unica eventuale possibilità di aumenti per le tasse di concessione governativa è da ritrovarsi nelle indicazioni del richiesto adeguamento, fino al massimo di cinque volte, in relazione alla natura dei singoli atti amministrativi, alla importanza economico-sociale di ciascuno di essi e al valore della moneta. Ma poiché non è prevedibile una particolare rilevanza negli atti amministrativi per la concessione della licenza di caccia né un'importanza economico-sociale nelle attività venatorie, se si escludono le attività riservistiche di caccia e dei fondi chiusi, che possono consentire notevoli vantaggi ai concessionari di riserve aperte e chiuse e ai proprietari di fondi, talvolta anche per la valorizzazione dei terreni di loro proprietà, attività escluse da ogni aumento di tassazione, possiamo ben dire che nei confronti dello stesso spirito della legge delegata, è necessaria una modifica di quelle parti del testo unico citato, che sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi con la presente proposta.

Essa proposta prevede quindi un aumento del 25 per cento, in armonia con l'indicazione «l'adeguamento ... al valore della moneta», di cui all'articolo 5 della legge 14 agosto 1960, n. 824, della tassa per la licenza di porto di fucile, anche per uso di caccia, per la licenza di porto di fucile per gli Agenti di vigilanza, per le guardie giurate forestali e per ogni modo di caccia e di uccellagione. Essa prevede inoltre un aumento di 5 volte le precedenti misure delle tasse per la concessione di costituzione di riserva chiusa, così come un aumento nella stessa misura delle tasse erariali per la concessione di riserva aperta di caccia e delle tasse e soprattasse riguardanti le tabelle perimetrali delle riserve di caccia aperte e chiuse.

Tali proposte di modifica al decreto del Presidente della Repubblica per la parte concernente le norme per le tasse sulle licenze di caccia e di uccellagione, noi riteniamo non debbano danneggiare l'erario: anzi, riteniamo il contrario. Infatti, resteranno immutati o aumenteranno i proventi deri-

vati allo Stato dalle imposte e tasse (imposta generale sull'entrata, imposta di fabbricazione, di ricchezza mobile e complementare, imposte varie) sulle attività produttive e commerciali collegate allo sport venatorio; aumenterà l'introito in seguito al disposto aumento del 25 per cento sulle licenze di caccia e di uccellagione e sugli appostamenti fissi; saliranno i proventi per l'aumento di 5 volte delle tasse sulle forme di caccia privilegiata (riserve chiuse, riserve aperte, ettariali, tabelle perimetrali, ecc.); non saranno perduti, infine, circa due miliardi dagli aumenti previsti con le tariffe disposte dal decreto del Presidente della Repubblica per la riduzione del numero di coloro che non possono sostenere una tassa di licenza tanto gravosa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I numeri 48, 49, 50, 51, 52 della tabella allegato *A*) al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, sono sostituiti dai seguenti:

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
48	R. D. 5 giugno 1939 (Artt. 90 e 91 modificato dal D. L. 15 aprile 1947, n. 458. N. 52. - Tab. A D. L. 7 giugno 1946, n. 581. N. 52. - Tab. A. D. L. 30 maggio 1947, n. 604. Art. 1, n. 52. - Legge 26 gennaio 1949, n. 10. Art. 2. - Legge 14 marzo 1952, n. 128. N. 52. - Tab. A, T. U., D. P. R. 20 marzo 1953, n. 112. Art. 1, n. 52. - Legge 1012, 1954, n. 1164.	Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza succitato, articolo 8 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, ed articolo 9 dello stesso testo unico modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 641) 1º) per porto di fucile a non più di due colpi . . . . 2º) per porto di fucile a più di due colpi	 5.000 10.000	 Ordinario »	La tassa di concessione governativa controindicata e l'imposta di bollo di cui al n. 41, lettera *b*) della tariffa, allegato *A*) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, sono riscosse in modo ordinario la prima, in modo virtuale la seconda, dall'Ufficio del Registro del luogo in cui ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che rilascia il titolo. All'atto del pagamento delle tasse controindindicate ogni cacciatore, ad eccezione degli agenti di vigilanza, deve inoltre versare la sopratassa di cui all'articolo 91, n. 1, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, nonché il diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di cui all'articolo 4 n. 3 della legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni. Per l'applicazione della supetiore tassa di lire 10.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi (fucili automatici o a ripetizione, a tre canne e simili). In caso di rifiuto della licenza il richiedente può ottenere il rimborso delle somme versate per tassa e sopratassa. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. Chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile con conse-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
					guente pagamento della tassa di cui al n. 1 controindicato. È però consentito che il cacciatore si faccia aiutare, per condurre i cani o per portare il furetto o i falchi, da persone non munite di licenza (articolo 7, 2° comma del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016).
49	R. D. 5 giugno 1939 n. 1016 (art. 90, lettera *B*). N. 53. – Tab. A, R. D. L. 7 giugno 1946, n. 581 N. 53. – Tab. A, D. L. 30 maggio 1947, n. 604. N. 53. – Tab. A, T. U., D. P. R. 20 marzo 1953, n. 112.	1°) Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per gli agenti di vigilanza di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, esclusivamente per la caccia agli animali nocivi, a termini degli articoli 25 e 70 del citato testo unico	375	Ordinario	
		2°) Licenza di porto di fucile a non più di due colpi per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette a consorzi di bonifica e di irrigazione . . .	375	»	
50	R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 (artt. 90 e 91) modificato dal D. L. 15 aprile 1947, n. 458. N. 54. – Tab. A, D. L. 7 giugno 1946, n. 581. N. 54. – Tab. A, D. L. 30 maggio 1947, n. 604. Art. 2. – Legge 26 gennaio 1949 n. 10. Art. 2. – Legge 14 marzo 1952, n. 128. N. 54. – Tab. A, T. U., D. P. R. 20 marzo 1953, n. 112.	Licenza per uno dei sottoindicati modi di caccia o di uccellagione (articolo 8 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 ed articolo 9 dello stesso testo unico modificato dal decreto legislativo 3 agosto 1945, n. 641): *a*) barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi	11.250	»	La licenza di caccia o di uccellagione deve indicare il modo di caccia o di uccellagione per il quale è stata rilasciata e, trattandosi di uccellagione fissa, anche il luogo di esercizio; le licenze di cui alle lettere *b*) e *c*) devono indicare anche il numero delle armi per cui sono rilasciate. Chi domanda la licenza per diversi modi di caccia o di uccellagione o per lo stesso modo da esercitarsi in diverse località, deve pagare la tassa intera per ogni modo di caccia o di uccellagione e rispettivamente per ogni luogo di esercizio. In questi casi la licenza è rilasciata in tanti esemplari quanti sono i modi ed i luoghi di caccia e di uccellagione. Per l'esercizio di uccellagione con l'uso di paretai, coper-
		b) archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda con barca senza motore . . .	15.000	»	
		Per ogni arma in più	7.500	»	
		c) archibugio o altra arma da getto			

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa (lire)	Modo di pagamento	NOTE
		a cavalletto con appoggio fisso . . .	5.625	Ordinario	toni e prodine senza contrappesi, è consentito che nella licenza vengano indicate più località col pagamento di una sola tassa, a condizione però che trattasi sempre dello stesso impianto che si trasporta a seconda dell'andamento delle correnti migratorie.
		per ogni arma in più	3 000	»	
		d) quagliara o prodina con un sol paio di reti . . .	5.625	»	
		e) paretai, copertoni e prodine senza contrappesi	11.250	»	
		f) roccoli con o senza passate, bressanelle, paretai, copertoni e prodine con contrappesi, boschetti e tordere con richiami . . .	18.750	»	Per qualunque altra specie di caccia o di uccellagione non contemplata in questo numero si applica la tassa corrispondente al modo di caccia o di uccellagione che più si accosti alla natura ed agli effetti di quello per il quale la licenza viene domandata.
		g) panie e panioni con o senza richiami per uccellagione fissa . . .	11.250	»	Il rilascio delle licenze controindicate è inoltre soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, di cui al n. 41, lettera *b*) della tariffa allegato *A*) al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. Alle tasse di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), è aggiunta la sopratassa di cui all'articolo 91, nn. 2 e 4, del citato testo unico delle leggi sulla caccia ed alla tassa di cui alla lettera *d*) è aggiunta la sopratassa di cui all'articolo 91, n. 3 del detto testo unico, modificato dal decreto legislativo 15 aprile 1947, n. 458. Le dette sopratasse sono a favore degli Enti indicati nell'articolo 92 del citato testo unico sulla caccia. Ogni cacciatore od uccellatore deve inoltre pagare annualmente a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali il diritto fisso, stabilito all'articolo 4, n. 2, della legge 11 aprile 1938, n. 612, e successive modificazioni, sulle licenze di caccia o di uccellagione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*).
51	R. D. 5 giugno 1939 (artt. 16, 90, 91) modificato dal D.L. 15 aprile 1947, n. 458. N. 55. – Tab. A, D. L. 7 giugno 1946, n. 581. N. 55. – Tab. A, D. L. 30 maggio 1947, n. 604.	Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero	2.500	Ordinario	Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellagione in terreno libero non costituito cioè in bandita o in riserva, e non precluso, comunque, alla libera caccia (articolo 2 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016), debbono essere denunziati ogni anno al Co-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
	Art. 2. – Legge 26 gennaio 1949 n. 10. Art. 3. – Legge 14 marzo 1952, n. 128. N. 55. – Tab. A, T. U., D. P. R. 20 marzo 1953, n. 112.				mitato provinciale della caccia previo pagamento della controindicata tassa. Sono appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura od altra solida materia con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia. Sono appostamenti fissi di uccellagione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura od altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le reti verticali, da alberi di invito apprestati in modo da apparire destinati all'esercizio dela uccellagione almeno per una stagione di caccia, e per le reti orizzontali, da capisaldi solidamente infissi nel terreno. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno o di una imbarcazione purché si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno o dalla imbarcazione principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo, verticali od orizzontali, e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale (articolo 16 del citato testo unico delle leggi sulla caccia). Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano sprovvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla caccia. Oltre la tassa controindicata, è dovuta per ogni denunzia di appostamento fisso di caccia o di uccellagione la sopratassa di cui all'articolo 91 del citato testo unico delle leggi sulla caccia modificato dal decreto legislativo 15 aprile 1947, n. 458.
52	N. 22. – R. D. 5 giugno 1939, n. 1016 (artt. 59 e 90). N. 22. – Tab. A, R. D. L. 21 giugno 1942, n. 696 convertito con modifiche nella	Concessione di costituzione di riserva chiusa di durata non superiore ad anni cinque: *a*) se la superficie dei terreni non superi i 1.000 ettari	67.500	Ordinario	Le controindicate tasse sono aumentate di una metà per le concessioni di durata superiore ai 5 anni e raddoppiate per quelle di durata superiore ai 10 anni. In caso di affitto di una riserva chiusa, l'affittuario, indipendentemente dalla tassa do-

Numero d'ordine	Fonti	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa (lire)	Modo di pagamento	*NOTE*
	legge 18 ottobre 1942, n. 1288. N. 57. – Tab. A, D. L. 7 giugno 1946, n. 581. N. 57. – Tab. A, D. L. 30 maggio 1947, n. 604. Art. 3.° – Legge 26 gennaio 1949 n. 10. N. 4. – Legge 14 marzo 1952, n. 128. N. 57. – Tab. all. A, T. U., D. P. R. 20 marzo 1953, n. 112.	*b*) se la superficie dei terreni, superi i 1.000 ettari, ma non i 3.000 . *c*) se la superficie dei terreni superi i 3.000 ettari . . .	135.000 225.000	Ordinario »	vuta dal concessionario, è tenuto al pagamento della metà della tassa dovuta (articolo 59 del testo unico delle leggi sulla caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016). La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni ed è rinnovabile entro l'anno di scadenza.

ART. 2.

La tassa ettariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 768, e 1° comma dell'articolo 61 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, a carico dei concessionari di riserve aperte di caccia, è elevata a lire 100 per ettaro fino a 1.000 ettari, a lire 70 per ettaro per la parte eccedente i 1.000 ettari e fino a 3.000 ettari, a lire 40 per ettaro per la parte eccedente i 3.000 ettari.

ART. 3.

Le imposte sugli avvisi, tabelle e targhe di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, titolo II, ed all'articolo 3 della tariffa allegato *A*) del predetto decreto – quando trattasi delle tabelle indicanti i divieti di caccia nelle bandite e nelle riserve di cui all'articolo 45 del regio decreto 5 giugno 1931, n. 1016 – sono sostituite dalle seguenti: per ogni tabella non superiore a 25 decimetri quadrati, lire 75; per ogni tabella non superiore a 50 decimetri quadrati, lire 125; per ogni tabella non superiore ad 1 metro quadrato, lire 500; superiore ad 1 metro quadrato, per ogni metro quadrato o frazione, lire 500.

ART. 4.

La sopratassa per le tabelle indicanti il divieto di caccia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 768, e 3° comma dell'articolo 91 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è elevata a lire 7.